



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere - relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24066** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

Morgan Preziosi S.r.l.s. in liquidazione (partita IVA 01912430434), in persona del liquidatore/legale rappresentante pro-tempore Morganti Luca, con sede legale a Civitanova Marche (MC), via Castelfidardo, n. 24;

Morganti Luca (C.F. MRGLCU64H30C770X), nato il 30/6/1964 a Civitanova Marche (MC), ivi residente in via Quattro Novembre, n.196, in proprio e quale legale rappresentante, amministratore e socio unico della società in liquidazione "Morgan Preziosi s.r.l.s.";

visto l'atto di citazione ed esaminati gli altri atti e documenti della causa;

uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; non comparsi i convenuti.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio Morganti Luca, in proprio ed in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio unico della società "Morgan Preziosi S.r.l.s." in liquidazione, e la "Morgan Preziosi S.r.l.s.", in persona del liquidatore/legale rappresentante pro-tempore Morganti Luca, *"per ivi sentirli condannare al pagamento: - in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'importo di € 7.700,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - in favore dello Stato delle spese del presente giudizio"*.

II. La Procura ha evidenziato che la fattispecie dannosa afferisce ad un'ipotesi d'indebita percezione di contributi pubblici, concessi agli imprenditori, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, per fornire sostegno alle loro attività e così attenuare le conseguenze deleterie sul sistema economico nazionale derivanti dalla situazione emergenziale correlata alla pandemia da Covid 19. A tal proposito, la Procura ha riferito che con sentenza n. 712/2024 del Tribunale di Macerata il Morganti è stato penalmente condannato per il reato d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all' art. 316-ter del c.p.

In particolare, a seguito di indagini eseguite dalla Guardia di

Finanza di Civitanova Marche, è emerso che nell'istanza, datata 30/6/2020, presentata per ottenere tali contributi, il Morganti, in qualità di amministratore e legale rappresentante della Morgan Preziosi S.r.l.s., esercente l'attività di "riparazione di orologi e gioielli", aveva falsamente dichiarato: quale *"importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019"* una somma pari ad € 38.850,00; quale *"importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti ad operazioni effettuate nel mese di aprile 2020"* una somma pari ad € 0,00.

Sulla base di tali dichiarazioni, in data 14/7/2020 l'Agenzia delle Entrate aveva accreditato in favore della ditta in questione l'importo di € 7.700,00, determinato ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio").

Orbene, la Guardia di Finanza ha riferito che:

il Morganti non era stato in grado di esibire le fatture e le ricevute fiscali in originale, avendo dichiarato di averle gettate in una discarica e di non aver provveduto a denunciare la loro perdita;

le fatture e le ricevute fiscali esibite in fotocopia, oltre che essere incomplete, erano state dallo stesso Morganti contraffatte, mediante sovrascritture indicanti dati alterati ed importi maggiorati, al fine di documentare un volume d'affari assai superiore a quello reale;

inoltre, il Morganti non risultava aver trasmesso ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate né la dichiarazione relativa alle imposte dirette (Modello Unico- Redditi Società di Capitale per l'anno 2019) né quella riguardante le imposte indirette (Modello IVA per l'anno

2019) né le comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

La Guardia di Finanza ha riferito, altresì, che il commercialista di fiducia del Morganti, dott. Santinelli, il quale aveva proceduto alla materiale trasmissione dell'istanza del 30/6/2020 per la concessione del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, aveva provveduto ad avvertire espressamente il Morganti delle conseguenze penali delle sue false dichiarazioni, rifiutandosi, poi, d'inoltrare ulteriori domande di contributi.

III. In punto di diritto, la Procura ha evidenziato che l'entità del contributo in questione veniva quantificato, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.L. n. 34/2020, applicando una determinata percentuale sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di aprile 2019 e quello riguardante il mese di aprile 2020.

Ciò premesso, la Procura ha sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza, sia la natura pubblica dei contributi erogati dall'Agenzia delle Entrate, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle imprese versanti in condizioni di grave difficoltà, a causa della sospensione delle loro attività, imposta dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, sia la specifica finalità di tali contributi, non assistenzialistica bensì di strumento di politica economica, adottato dal legislatore per il sostegno e il rilancio del sistema produttivo nazionale nel grave e persistente contesto emergenziale, determinavano la sussistenza di un "rapporto di servizio di tipo funzionale" tra il soggetto

percettore del contributo e la P.A. erogatrice, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti sulle fattispecie di fraudolenta percezione e/o d'illecito utilizzo di tali risorse finanziarie.

Orbene, le condotte antigiuridiche, acclarate anche in sede penale, tenute dal Morganti, in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio unico della "Morgan Preziosi S.r.l.s.", sono consistite sia nelle false dichiarazioni rese nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate, relativamente al fatturato ed ai corrispettivi aziendali riferiti all'aprile 2019 ed all'aprile 2020, sia nella predisposizione e successiva esibizione di documentazione contabile contraffatta.

Pertanto, le condotte del Morganti sono state caratterizzate dal dolo, avendo egli agito per ottenere il contributo pubblico pur nella consapevolezza della sua non spettanza, avendo egli reso false dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate in ordine ai dati contabili e fiscali della ditta da lui gestita, così lucrando illecitamente la somma di € 7.700,00, con corrispondente danno erariale.

IV. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, previa richiesta di declaratoria della contumacia dei convenuti, ha riferito dell'avvenuto deposito della sentenza n. 1739/2025, emessa dalla Corte d'Appello di Ancona, che ha definitivamente condannato il Morganti per il reato d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all' art. 316-ter del c.p.; pertanto, si è riportato a quanto esposto nell'atto di citazione, chiedendo l'accoglimento della domanda risarcitoria ivi formulata nei

confronti dei convenuti.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia di Morganti Luca e della “Morgan Preziosi S.r.l.s.”, che non si sono costituiti in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione.

2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce all’indebita percezione, con conseguente distrazione dal perseguimento delle specifiche finalità d’interesse pubblico prefissate (fornire sostegno finanziario agli operatori economici versanti in situazione di difficoltà, per effetto delle misure introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19, in modo da attenuarne gli effetti deleteri sul sistema produttivo nazionale), di un contributo a fondo perduto, da parte della ditta “Morgan Preziosi S.r.l.s.”, di cui era legale rappresentante, amministratore e socio unico Morganti Luca, essendo stato accertato che il medesimo, in sede di presentazione in data 30/6/2020 della relativa domanda, aveva reso false dichiarazioni in ordine al fatturato aziendale ed alla sussistenza dei requisiti normativamente previsti, predisponendo, altresì, documentazione contabile e fiscale artefatta.

Il correlativo danno patrimoniale, contestato ai convenuti dalla Procura a titolo di dolo, è stato quantificato nell’importo di € 7.700,00, pari al contributo erogato alla ditta dall’Agenzia delle Entrate in data 14/7/2020, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”).

3. Ciò premesso, va, in via pregiudiziale, affermata la giurisdizione della Corte dei Conti in *subiecta materia*, essendo stato indebitamente richiesto ed ottenuto un contributo erogato dalla P.A. per il conseguimento di specifici interessi pubblici.

A tal proposito, circa le provvidenze di cui al decreto c.d. “Rilancio”, la consolidata giurisprudenza ha sottolineato che: *“Il legislatore ha inteso salvaguardare e sostenere le imprese attive nei settori economici maggiormente colpiti dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia, al fine di evitare la dispersione del tessuto produttivo del Paese e preservarne la continuità. La specifica destinazione dei contributi al sistema produttivo integra, quindi, gli estremi di un programma pubblicistico, determinando l’insorgenza di un rapporto di servizio tra l’Amministrazione e i percettori dei contributi (cfr., ex multis, Corte dei Conti, Sez. Liguria, sentenza n. 97/2024, Sez. Toscana, sentenza n. 107/2024; Sez. Marche, sentenza n. 18/2023).*

D’altro canto, a conferma della mancanza, nella fattispecie in esame, di finalità meramente solidaristiche, va sottolineato che l’art. 25, comma 2, del D.L. n. 34/2020 aveva espressamente delimitato l’ambito dei legittimati a ricevere il contributo, precludendolo “ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza”, e aveva fissato precisi parametri reddituali per la sua quantificazione.

Infine, va sottolineato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella della Corte dei conti hanno sottolineato, ai fini della dichiarazione di sussistenza della giurisdizione contabile, la rilevanza assunta dal “rapporto di servizio”, che viene ad instaurarsi tra il soggetto privato percettore di un contributo pubblico, avente specifiche

finalità, e l'Amministrazione erogatrice, nonché il correlativo profilo di "funzionalizzazione" delle risorse pubbliche alla realizzazione di determinati scopi di pubblico interesse, da perseguirsi con la "partecipazione attiva" del soggetto beneficiario all'attuazione del programma prestabilito dalla P.A. (cfr. Corte dei Conti, Sez. II^a d'Appello, sent. n. 468/2022).

4. Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba essere integralmente accolta.

A tal proposito, si osserva che la sentenza n. 1739/2025 della Corte d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile il 12/4/2026, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata n. 712/2024, che ha condannato il Morganti per il reato di cui all'art. 316-ter, comma 1, del c.p., sottolineando che: *"Dalle risultanze degli atti irripetibili e delle attività di accertamento e d'indagine svolte dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche e dall'Agenzia delle Entrate di Macerata emerge in maniera indubbia che Morganti Luca, legale rappresentante della Morgan Preziosi S.r.l.s., esercente attività di riparazione di orologi e gioielli, in data 30/6/2020 aveva inoltrato in via telematica - tramite il commercialista dott. Santinelli Matteo - all'Agenzia delle Entrate l'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 34/2020, a ristoro delle perdite subite dalle attività economiche, in conseguenza dell'emergenza da Covid 19, indicando € 38.850,00, quale importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti al mese di aprile 2019, ed € 0,00, quale importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti al mese di aprile 2020, così conseguendo il contributo nella misura di € 7.700,00 (accreditati il 14/7/2020), pari al 20% di € 38.850,00.*

Durante i controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza, Morganti Luca, con riguardo all'anno 2019, ometteva di esibire i registri delle fatture e dei corrispettivi e gli originali delle ricevute fiscali relative al mese di aprile 2019[...], che venivano da lui esibite soltanto in fotocopia (pur trattandosi di documentazione che l'imputato aveva l'obbligo di conservare ex art. 2220 del c.c.). I militari della Guardia di Finanza davano, quindi, atto, con riguardo alle copie di ricevute relative al mese di aprile 2019, che su nessuna delle ricevute fiscali esibite erano riportati i dati identificativi dei clienti, i codici fiscali o le partite IVA, ragion per cui era impossibile effettuare controlli incrociati. Specificamente, gli accertatori verificavano che le fotocopie delle ricevute fiscali relative al mese di aprile 2019 erano sovrascritte a penna [...] e, soprattutto, che i dati sovrascritti a penna, con particolare riguardo ai numeri di attribuzione, alle date di emissione, nonché agli importi documentati, erano completamente diversi da quelli riportati sotto la sovrascrittura a penna. Tali discordanze risultano chiaramente riportate ed evidenziate nel prospetto di cui alle pagine 4 e 5 dell'atto di recupero dei CFP, in atti, nonché dalle deposizioni degli accertatori e del commercialista, il quale, accortosi delle anomalie, aveva avvertito il cliente delle conseguenze cui poteva andare incontro e lo aveva invitato a desistere dal depositare la richiesta, ricevendo in risposta la chiara conferma della volontà del Morganti, il quale insisteva perché la domanda venisse comunque inoltrata. [...].

In sostanza, come emerge dagli atti del fascicolo del dibattimento ed è stato evidenziato nella sentenza oggetto di gravame, l'imputato poneva in atto la falsificazione delle fotocopie delle ricevute fiscali della società Morgan Preziosi S.r.l.s., al fine di attestare un volume di affari, con riguardo al mese di aprile

2019, diverso e molto superiore rispetto a quello effettivo, in modo da comprovare quanto da lui dichiarato nella domanda per CFP ex art. 25, co. 8, del D.L. n.34/2000, e poi inoltrava, tramite il commercialista Santinelli e nonostante gli avvertimenti del professionista circa l'illiceità della sua condotta, la domanda in cui era indicato il falso fatturato per il mese di aprile 2019, pari ad € 38.850,00 [...]"

Orbene, questa Corte osserva che tale sentenza penale, passata in giudicato, fa stato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, ai sensi dell'art. 651 del c.p.p.

4.1 Alla luce di tali oggettivi riscontri, appare evidente la connotazione *contra ius* delle condotte tenute dalla società convenuta, tramite il legale rappresentante, amministratore e socio unico Morganti Luca, condotte che sono state dolosamente preordinate a conseguire un contributo non spettante, che è stato erogato dall'Amministrazione per l'importo complessivo di € 7.700,00, in data 14/7/2020, in attuazione del decreto "Rilancio", a seguito della domanda presentata dalla società, tramite il rappresentante legale Morganti, in data 30/6/2020.

5. Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, i convenuti vanno condannati al risarcimento dei danni arrecati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ammontanti a complessivi € 7.700,00, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (14/7/2020) di percezione del contributo e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 del c.c., gli interessi legali, con decorrenza dal deposito della presente decisione

e sino al soddisfo del credito erariale.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art.31 del c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche,
definitivamente pronunciando:

- condanna, in solido tra loro, la “**Morgan Preziosi S.r.l.s.**” in **liquidazione e Morganti Luca**, in proprio e quale legale rappresentante, amministratore e socio unico di tale ditta, al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze della somma di € 7.700,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come specificato in motivazione.

I medesimi convenuti vengono, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 08.05.2026
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)